



Corte III
C-3652/2013

Sentenza del 21 ottobre 2013

Composizione

Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Jenny de Coulon Scuntaro, Jean-Daniel Dubey,
cancelliere Graziano Mordasini.

Parti

A. _____, ...,
patrocinato dall'avv. Yasar Ravi,
via Soldino 22, casella postale 747, 6903 Lugano,
ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione, Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Riesame della decisione di divieto d'entrata in Svizzera.

Fatti:**A.**

Il 5 ottobre 1983 la Corte di appello di Firenze ha condannato A._____, cittadino italiano nato il ..., per rapina continuata, furto continuato, detenzione illegale di armi e munizioni continuato (reati commessi il 21 settembre 1982) alla pena di 6 anni e 6 mesi di reclusione e alla multa di Lire 1'800'000.- (pari a Euro 929,62), nonché per porto di armi continuato e detenzione abusiva di armi continuato alla pena di 1 mese e 15 giorni di arresto e ad un'ammenda di Lire 130'000.- (pari a Euro 67,14), pene in parte condonate a seguito dell'indulto.

B.

Trasferitosi dalla Calabria in provincia di Varese dal giugno 1988, nel marzo 1989 A._____ ha ottenuto dalle competenti autorità ticinesi il rilascio di un permesso di lavoro per confinanti, rinnovato a più riprese, l'ultima volta il 23 novembre 1993 con validità fino al 30 giugno 1994.

C.

Con sentenza del 9 dicembre 1994, la Corte delle assise criminali (in seguito: CAC) di Lugano ha condannato A._____ per ripetuta infrazione alla legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup, RS 812.121), aggravata e complicità alla stessa legge, ripetuta infrazione alla LStup e contravvenzione alla medesima legge, alla pena di 6 anni e 3 mesi di reclusione nonché all'espulsione dal territorio svizzero per 15 anni.

D.

Chiamata ad esprimersi in merito al ricorso interposto dall'interessato in data 18 gennaio 1995, con sentenza dell'11 maggio seguente la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello (in seguito: CCRP), ha respinto il gravame e confermato la suddetta decisione, riducendo nel contempo in applicazione dell'art. 238 CPP la pena a suo carico a 6 anni di reclusione.

E.

In data 24 ottobre 1995 l'Ufficio federale degli stranieri (in seguito: UFS; ora: Ufficio federale della migrazione [in seguito: UFM]) pronunciava nei confronti di A._____ un divieto d'entrata sul territorio svizzero valido da subito e per una durata illimitata.

F.

Con sentenza del 23 dicembre 2005, il Tribunale di Piacenza ha condannato l'interessato per cessione illecita di sostanze stupefacenti continuato (reati commessi dal 2003 al marzo 2005) alla pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione e alla multa di Euro 2'800.- (pena in parte condonata a seguito dell'indulto).

G.

Agendo per il tramite del suo patrocinatore, con istanza del 28 febbraio 2013 A._____ ha inoltrato all'UFM una domanda di riesame della decisione di divieto d'entrata. A sostegno della propria richiesta l'interessato ha evidenziato che – siccome cittadino italiano – trovano applicazione le disposizioni dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681), ciò che permetterebbe di adottare provvedimenti per la tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza unicamente nel caso in cui egli costituisca per lo Stato d'accoglienza una minaccia potenziale, effettiva e di gravità tale da incidere su un interesse fondamentale della società, così come riconosciuto anche dal Tribunale federale (in seguito: TF). In concreto A._____ rileva come non vi sia alcun indizio che comprovi un rischio di recidiva: in particolare, sono trascorsi oltre 17 anni dalla sentenza di condanna, periodo durante il quale egli non ha commesso alcun tipo di reato o infrazione e, nonostante al momento sia disoccupato, ha svolto un lavoro onesto ritrovando quindi la necessaria stabilità economica. Egli non rappresenterebbe quindi più alcun pericolo concreto ed immediato per la sicurezza e l'ordine pubblici. A._____ ha poi sottolineato come in Ticino vivano le sue tre sorelle, oltre a numerosi cugini, precisando nel contempo di non avere alcuna intenzione di stabilirsi in Svizzera. Infine, l'interessato fa riferimento ai diritti conferiti dalla Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), rilevando come il provvedimento impugnato appaia sproporzionato.

H.

Con scritto del 12 marzo 2013, l'UFM ha comunicato a A._____ la sua intenzione di respingere la richiesta di revoca del divieto d'entrata in Svizzera in atto nei suoi confronti, invitandolo nel contempo a formulare eventuali osservazioni in merito.

Nella sua presa di posizione del 4 aprile 2013, l'interessato ha indicato come, da almeno 8 anni, egli ha tenuto un comportamento irreprensibile,

ha sempre lavorato e si è ravveduto dagli errori commessi in passato, sottolineando quindi l'assenza di elementi a favore di una prognosi negativa.

Chiamato ad esprimersi in merito alle condanne subite in Italia, con osservazioni complementari del 30 aprile 2013 A._____ ha affermato che la prima condanna risalente al 1983 è troppo lontana nel tempo per essere presa in considerazione nell'ambito della sua richiesta di riesame. Per quanto attiene la seconda, emanata il 23 dicembre 2005 ed eseguita il 3 agosto 2006, l'interessato ha rilevato che da oltre 6 anni egli non ha dato adito a lagnanze sia nel suo Paese che in Svizzera, sottolineando l'assenza di una concreta minaccia per l'ordine pubblico tale da giustificare il mantenimento del divieto d'entrata emanato nei suoi confronti.

I.

Con decisione del 27 maggio 2013 l'UFM ha respinto la domanda di riesame rilevando che i reati commessi dall'interessato, particolarmente lesivi di fondamentali interessi della nostra società, urtano palesemente l'interesse pubblico. L'autorità di prime cure ha inoltre indicato come A._____ sia stato condannato in Italia per reati legati al traffico di stupefacenti nel 2005, quindi dopo la decisione di divieto d'entrata, sottolineando che la presenza dell'interessato in Svizzera costituirebbe ancora una minaccia reale e attuale per l'ordine e la sicurezza pubblici, nella misura in cui il rischio di recidiva non può essere totalmente escluso. L'autorità federale ha poi rammentato che A._____ non può prevalersi dell'art. 8 CEDU a tutela delle relazioni con i suoi familiari residenti in Svizzera. Tuttavia l'UFM, considerando l'insieme delle circostanze, segnatamente l'entrata in vigore dell'ALC posteriormente all'emanazione del provvedimento, nonché il tempo trascorso dalle ultime infrazioni commesse dall'interessato, ha ammesso una limitazione del divieto d'entrata – pronunciato per una durata illimitata – al 23 ottobre 2016.

J.

Con ricorso del 26 giugno 2013 A._____ postula l'annullamento della decisione dell'UFM con il conseguente diritto di libera entrata e transito sul suolo elvetico.

A sostegno delle proprie conclusioni il ricorrente ha per l'essenziale ripreso le argomentazioni esposte nella sua domanda di riesame del 28 febbraio 2013, nonché nelle sue osservazioni del 4 e 30 aprile successivi. A._____ ha in particolare evidenziato di non costituire più alcun pericolo concreto ed immediato per la sicurezza e l'ordine pubblici, precisando

che il perdurare di un divieto di entrata 17 anni circa dopo la sua emissione e trascorsi ben 8 anni dall'ultima condanna subita è sproporzionato e costituisce una limitazione troppo importante alla sua libertà personale.

K.

Chiamata ad esprimersi in merito al suddetto gravame, con preavviso del 5 settembre 2013, l'autorità di prime cure ha sostenuto che il ricorso non contiene nessun elemento o mezzo di prova suscettibile di modificare la sua posizione, chiedendo quindi di dichiarare lo stesso infondato in tutte le sue conclusioni e di confermare la decisione impugnata.

Diritto:

1.

1.1

Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.

In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera e nello spazio Schengen rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF, che nella presente fattispecie giudica quale autorità di grado inferiore al Tribunale federale (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 11 par. 1 e 3 ALC).

1.2 L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato l'abrogazione della LDDS conformemente all'art. 125 LStr in relazione con la cifra I dell'allegato 2 e delle relative ordinanze d'esecuzione di cui all'art. 91 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201).

1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).

1.4 A. _____ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA).

2.

Ai sensi dell'art. 49 PA, il ricorrente può invocare la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1, consid. 2; DTAF 2011/43 consid. 6).

3.

3.1 La domanda di riesame (o riconsiderazione) consiste in una richiesta non sottoposta ad esigenze formali o di termine, presentata ad un'autorità amministrativa in vista di una riconsiderazione di una decisione emanata da quest'ultima e che ha acquisito forza di cosa giudicata. Essa non è espressamente contemplata dalla PA ma la giurisprudenza e la dottrina l'hanno dedotta dall'art. 66 PA, il quale regola il rimedio giuridico straordinario della revisione, nonché dagli art. 8 e 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101 [cfr. anche DTF 127 I 133 consid. 6 e 109 Ib 246 consid. 4a e le sentenze del TAF C-4447/2008 del 15 marzo 2010 consid. 3.1 e C-3061/2009 del 17 febbraio 2010 consid. 2.1 e riferimenti ivi citati]).

La decisione su riesame deve riferirsi alle circostanze modificate successivamente alla decisione pronunciata nei confronti del ricorrente. Una domanda di riesame tende in altri termini a riadattare la decisione da parte dell'autorità di prima istanza siccome da quando è stata pronunciata la prima decisione si è creata una situazione nuova di fatto o sul piano giuridico, segnatamente nel caso di una modifica del diritto oggettivo, rispettivamente un cambiamento di legislazione la quale comporta una modifica considerevole delle circostanze (cfr. sentenza del TAF D-5897/2006 del 12 gennaio 2010 consid. 2.2).

3.2 La procedura straordinaria (di revisione o di riesame) non deve comunque essere un mezzo per aggirare i termini di ricorso o continuare a rimettere in discussione una decisione cresciuta in giudicato (cfr. DTF 127, 120 e 109 precitati, cfr. anche sentenza del Tribunale federale 2C_335/2009 precitata e le sentenze del TAF C-4447/2008 precitata consid. 3.2 e C-3061/2009 precitata e riferimenti ivi citati). Essa non dovrebbe inoltre avere quale scopo quello di eliminare un errore di diritto, di be-

neficiare di una nuova interpretazione o di una nuova prassi o ancora di ottenere un nuovo apprezzamento di fatti già conosciuti al momento della procedura ordinaria (cfr. DTF 111 Ib 209 consid. 1 in fine e 98 la 568 consid. 5b; cfr. anche le sentenze del TAF C-4447/2008 e C-3061/2009 precisate e i riferimenti ivi citati).

3.3 In concreto l'autorità inferiore è entrata nel merito della domanda di riesame, ha effettuato un esame materiale ed ha emesso una nuova decisione. Il Tribunale dispone perciò di piena cognizione per determinare se il divieto d'entrata è tuttora conforme al diritto federale. Per contro, la questione di sapere se la decisione originaria era giustificata non è più oggetto della presente procedura (cfr. DTAF 2008/24 consid. 2.2 e riferimenti ivi citati).

4.

4.1 Visto che la domanda di riesame oggetto della presente procedura di ricorso è stata inoltrata il 28 febbraio 2013 e dunque posteriormente all'entrata in vigore della LStr, e nella misura in cui a sostegno della propria richiesta il ricorrente fa in parte riferimento ad elementi posteriori all'entrata in vigore di questa legge, il nuovo diritto (materiale) è applicabile alla presente fattispecie in virtù della regolamentazione transitoria di cui all'art. 126 cpv. 1 LStr (cfr. in particolare la sentenza del Tribunale federale 2C_968/2011 del 20 febbraio 2012 consid. 1.4 e giurisprudenza ivi citata).

Conformemente all'art. 126 cpv. 2 LStr, pure la procedura è retta dal nuovo diritto.

4.2 A partire dal 12 dicembre 2008 sono entrati in vigore gli accordi inerenti alla normativa Schengen. In seguito allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'art. 67 LStr, il quale disciplina il divieto d'entrata, è stato ulteriormente modificato (cfr. nei dettagli RU 2010 5925 e FF 2009 7737).

4.3 Conformemente all'attuale art. 67 cpv. 1 LStr, l'UFM vieta l'entrata in Svizzera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l'allontanamento è eseguito immediatamente in virtù dell'articolo 64d capoverso 2 lettere a–c (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). L'UFM può inoltre vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero (art. 67 cpv. 2 lett. a

LStr); ha causato spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l'autorità cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto d'entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr).

4.4 La predetta modifica di legge non ha previsto alcuna disposizione transitoria inerente all'introduzione del nuovo art. 67 LStr. Occorre dunque esaminare se l'applicazione della nuova norma agli elementi di fatto presi in considerazione dall'UFM, ponga un problema di retroattività illecita. Qualora il nuovo diritto deve essere applicato ad una fattispecie che, come nella presente causa, è iniziata prima della sua entrata in vigore ma esplica a tutt'oggi i suoi effetti, si è in presenza di un'applicazione della legge con effetto retroattivo in senso improprio, la quale, riservato il principio della buona fede, è in linea generale ammissibile (cfr. ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, *Allgemeines Verwaltungsrecht*, 5^a ed., Zurigo/Basilea/San Gallo 2006, cifra 337 segg. e anche sentenza del TAF C-2482/2009 del 28 gennaio 2010 e DTAF 2009/3 consid. 3.2). In concreto ne discende che, alla presente causa, il nuovo diritto è applicabile, essendo il divieto d'entrata emanato nei confronti del ricorrente tuttora effettivo.

4.5 L'attuale art. 67 cpv. 2 lett. a LStr corrisponde al previgente art. 67 cpv. 1 lett. a LStr (RU 2007 5437). Ai sensi dell'art. 67 cpv. 3 LStr un divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Esso può tuttavia essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici. Siccome la prassi previgente dell'UFM, per quanto concerne la disposizione del divieto d'entrata, è compatibile con tali principi (cfr. FF 2009 7752), in definitiva non vi sono mutamenti sostanziali.

4.6 Per quanto concerne le nozioni d'ordine e di sicurezza pubblici, occorre osservare che costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle nozioni di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone mentre il secondo termine, la sicurezza pubblica, significa l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è

violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato (Messaggio del Consiglio federale relativo alla Legge federale sugli stranieri, FF 2002 3424).

4.7 In particolare l'art. 80 cpv. 1 OASA, sancisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la persona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una prognosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici, non sussistano più (cfr. MARC SPESCHA / HANSPETER THÜR / ANDREAS ZÜND / PETER BOLZLI, *Migrationsrecht*, Zürich 2009, art. 67 LStr, cifra 2).

5.

Il ricorrente è di nazionalità italiana, di conseguenza nella valutazione della presente causa è necessario tenere conto delle disposizioni dell'ALC. La LStr è applicabile solo se l'Accordo non contiene disposizioni derogatorie o se la legge precitata prevede disposizioni più favorevoli (cfr. art. 2 cpv. 2 LStr).

5.1 Giusta l'art. 1 par. 1 Allegato I ALC (in relazione con l'art. 3 ALC), i cittadini comunitari hanno il diritto di entrare in Svizzera previa semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi e non può essere loro imposto alcun visto d'entrata od obbligo analogo, salvo per i membri della famiglia che non possiedono la cittadinanza di una delle parti contraenti. Ne deriva che il provvedimento in esame, limitativo di una prerogativa stabilita dall'Accordo può essere fondato solo su motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità, ai sensi dell'art. 5 par. 1 Allegato I ALC. Queste nozioni devono essere definite ed interpretate alla luce della direttiva 64/221/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964 per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica (GU L 56 del 4 aprile 1964, pagg. 850

a 857) e della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) anteriore alla firma dell'ALC (art. 5 par. 2 allegato I ALC in relazione con l'art. 16 par. 2 ALC; DTF 136 II 5 consid. 4.1., DTF 131 II 352 consid. 3.1., DTF 130 II 1 consid. 3.6.1.).

5.2 Conformemente alla giurisprudenza della CGCE, le limitazioni al principio della libera circolazione delle persone devono essere interpretate in maniera restrittiva. Ne consegue che possono essere adottati provvedimenti per la tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza unicamente nel caso in cui l'interessato costituisca per lo Stato d'accoglienza una minaccia potenziale, effettiva e di gravità tale da incidere su un interesse fondamentale della società (cfr. DTF 136 II 5 consid. 4.2, DTF 131 II 352 consid. 3.2, DTF 130 II 176 consid. 3.4.1.; cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 2C_664/2009 del 25 febbraio 2010 consid. 4.1 nonché le sentenze della CGCE ivi citate).

5.3 In particolare i reati di droga sono considerati gravi e tali da ledere l'ordine pubblico nonché la sicurezza della società e giustificano pertanto l'intervento rigoroso e deciso da parte delle autorità competenti. La protezione della collettività, di fronte allo sviluppo del traffico di droga, costituisce indubbiamente un interesse pubblico preponderante che giustifica l'emissione di una misura di allontanamento nei confronti di chi si è reso punibile di gravi infrazioni contro la legislazione sugli stupefacenti. Tali atti criminosi rappresentano in effetti un reale pericolo per la salute e la vita di numerose persone (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_313/2010 del 28 luglio 2010 consid. 5.2; sentenza del Tribunale amministrativo federale C-8304/2007 del 2 settembre 2009 consid. 9.2 e giurisprudenza ivi citata). Le infrazioni alla LStup, in particolare il traffico di droga, costituiscono in generale una violazione molto grave alla sicurezza e all'ordine pubblico (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_139/2013 dell'11 giugno 2013 consid. 6.2.3 e riferimenti ivi citati). Gli individui coinvolti nel traffico di sostanze stupefacenti devono dunque attendersi l'adozione di misure di allontanamento o di divieto d'entrata nei loro confronti, dettate dalla legittima necessità di proteggere la collettività. Tale severità è pure condivisa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (DTF 129 II 215 consid. 7.3 pag. 222, DTF 125 II 521 consid. 4a/aa pag. 526 seg.). A questo titolo giova rilevare come secondo la giurisprudenza della CGCE, il semplice consumo di stupefacenti è già tale da costituire un pericolo per la società, proprio a giustificare, in un'ottica di preservazione della salute e dell'ordine pubblici, delle misure speciali nei confronti degli stranieri che violano la legislazione nazionale sugli stupefacenti (cfr. sentenze della Corte di giustizia del 10 febbraio 2000, Nazli, C-340/97, in Raccolta di giurisprudenza 2000,

pag. I-00957, punti 57 e 58, Calfa, C-348/96, in Raccolta di giurisprudenza 1999, p. I-0011, punto 22, cfr. inoltre l'allegato alla direttiva 64/221/CEE, let. b, ch. 1).

6.

6.1 I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono inoltre essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (art. 3 par. 1 della direttiva 64/221/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964 per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica [GU L 56 del 4 aprile 1964, pagg. 850 a 857]). Ciò esclude delle valutazioni sommarie fondate unicamente su dei motivi generali di natura preventiva. La sola esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione di tali provvedimenti (art. 3 par. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale condanna sarà quindi determinante unicamente se dalle circostanze che l'hanno determinata emerge un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (cfr. DTF 130 II 176 consid. 3.4.1 pag. 184 e sentenza del Tribunale federale 2C_378/2007 del 14 gennaio 2008). Le autorità nazionali devono procedere ad un apprezzamento specifico, effettuato sulla base degli interessi inerenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico, i quali non coincidono necessariamente con gli apprezzamenti all'origine delle condanne penali. In altre parole, quest'ultime possono essere prese in considerazione unicamente se le circostanze in cui si sono verificate lasciano trasparire l'esistenza di una minaccia attuale per l'ordine pubblico. Secondo le circostanze, non è comunque escluso che la sola condotta tenuta in passato costituisca una siffatta minaccia per l'ordine pubblico (DTF 131 II 352 consid. 3.2, DTF 130 II 176 consid. 3.4.1, cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 2C_664/2009 precitata consid. 4.1 e le sentenze CGCE ivi citate).

6.2 Inoltre l'adozione di un provvedimento d'ordine pubblico non deve essere subordinata alla condizione di stabilita certezza che la persona toccata da una misura di divieto d'entrata commetta nuove infrazioni penali. Altrettanto sproporzionato sarebbe esigere che il rischio di recidiva sia nullo per rinunciare all'adozione di tale provvedimento. Tenuto conto dell'importanza che riveste il principio della libera circolazione delle persone questo rischio non deve essere ammesso troppo facilmente. È necessario procedere ad un apprezzamento che consideri le circostanze della fattispecie e, in particolare, la natura e l'importanza del bene giuridi-

co minacciato, così come la gravità della violazione che potrebbe essere arrecata; più la potenziale infrazione rischia di compromettere un interesse della collettività particolarmente importante, meno rilevanti sono le esigenze quanto alla plausibilità di un'eventuale recidiva (cfr. DTF 136 II 5 consid. 4.2, DTF 130 II 493 consid. 3.3 e riferimenti ivi citati).

Inoltre, come nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame deve essere effettuato tenendo presente le garanzie derivanti dalla CEDU così come il principio della proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3; DTF 130 II 176 consid. 3.4.2 e giurisprudenza ivi citata). Detto principio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scelgano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito e i mezzi utilizzati (DTF 131 I 91 consid. 3.3).

7.

7.1 Con sentenza del 9 dicembre 1994, confermata su ricorso dalla CCRP in data 11 maggio 1995, la CAC di Lugano ha condannato A._____ per ripetuta infrazione alla LStup aggravata e complicità alla stessa legge, ripetuta infrazione alla LStup e contravvenzione alla medesima legge, alla pena di 6 anni di reclusione nonché all'espulsione dal territorio svizzero per 15 anni. Per quanto attiene la pena accessoria dell'espulsione dalla Svizzera, adottata in applicazione dell'art. 55 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP, RS 311.0), testo in vigore fino al 31 dicembre 2006, la stessa è decaduta il 1° gennaio 2007, in seguito all'entrata in vigore della legge federale del 13 dicembre 2002 che modifica la parte generale del Codice penale (RU 2006 3459; cfr. art. 388 cpv. 2 CP nonché le disposizioni finali della modifica del 13 dicembre 2002, n 1 cpv. 2).

L'autorità penale ha in particolare contestato all'interessato di avere, nel corso del 1993, partecipato alla preparazione, organizzazione ed esecuzione di un vasto traffico internazionale di cocaina dal Brasile all'Europa per un quantitativo di circa 5 kg, venduto al dettaglio almeno circa 20 grammi di cocaina, nonché consumato nel periodo novembre 1992 - novembre 1993 un quantitativo imprecisato della stessa sostanza. Relativamente alla condanna, i giudici penali hanno rilevato che *"il traffico messo in atto dagli imputati assume connotazioni di estrema gravità se si pone mente appena ai quantitativi trattati, all'intensa attività delittuosa che si è protratta in un periodo prolungato di tempo sull'arco di diversi mesi nel*

corso del 1993 ed in modo reiterato, a dimostrazione della loro determinazione" (cfr. sentenza CAC, pag. 60). Per quanto attiene il ricorrente, essi hanno sottolineato che "l'intensità del suo agire è andata comunque sempre in crescendo", rilevando inoltre che "nell'ambito dell'inchiesta l'imputato non ha dimostrato particolare collaborazione manifestando anzi in taluni casi irragionevole negazione di fatti evidenti (cfr. sentenza CAC, pag. 64-65).

Inoltre con sentenza del 23 dicembre 2005, il Tribunale di Piacenza ha condannato A. _____ per cessione illecita di sostanze stupefacenti continuato (reati commessi dal 2003 al marzo 2005) alla pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione e alla multa di Euro 2'800.-, pena in parte condonata a seguito dell'applicazione dell'indulto (cfr. estratto del casellario giudiziale italiano del 6 marzo 2013).

7.2 Nella sua domanda di riesame del 28 febbraio 2013, nonché nel quadro della procedura ricorsuale oggetto della presente vertenza A. _____ ha rilevato come da circa 8 anni egli non ha abbia dato adito a lagnanze sia nel suo Paese che in Svizzera, sottolineando l'assenza di una concreta minaccia per l'ordine pubblico tale da giustificare il mantenimento del divieto d'entrata emanato nei suoi confronti oltre 17 anni orsono. Egli ha quindi sostenuto di non costituire più alcun pericolo concreto ed immediato per la sicurezza e l'ordine pubblici, evidenziando di avere sempre svolto un lavoro onesto ritrovando quindi la necessaria stabilità economica.

7.3 L'art. 67 cpv. 3 LStr attualmente in vigore permette alle autorità svizzere di pronunciare un divieto d'entrata per una durata maggiore ai 5 anni, se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici. In una recente giurisprudenza, il Tribunale federale ha rilevato che la graduazione delle esigenze prevista nella suddetta disposizione a seconda che l'autorità intenda pronunciare un divieto per una durata inferiore o superiore a 5 anni non si fonda sull'ALC e nemmeno sulla giurisprudenza relativa, bensì sulla direttiva 2008/115/CE e meglio sull'art. 11 cpv. 2 che indica che "la durata del divieto d'ingresso è determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti di ciascun caso e non supera di norma i cinque anni. Può comunque superare i cinque anni se il cittadino di un Paese terzo costituisce una grave minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale". Poiché la LStr non opera alcuna distinzione tra cittadini di Stati ALC e stati terzi (l'art. 67 cpv. 3 LStr riprende infatti il contenuto dell'art. 11 cpv. 2 direttiva 2008/115/CE) e poiché l'ALC è silente sulle misure di divieto d'entrata e a fortiori sulla possibile durata delle stesse, si deve intendere che il legisla-

tore ha voluto regolare i provvedimenti di divieto d'entrata superiori a cinque anni allo stesso modo per le due categorie di cittadini di stati terzi (membri ALC o meno).

Si tratta dunque di determinare quali siano le condizioni poste dall'autorità, a fondamento di un provvedimento di divieto d'entrata per una durata superiore a 5 anni; in altre parole definire i criteri sui quali l'autorità riconosce o meno l'esistenza del "grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici", giusta l'art. 67 cpv. 3 LStr. In proposito la recente giurisprudenza ha indicato che la nozione di "pericolo grave" richiede un grado di gravità maggiore al "semplice" pericolo o minaccia all'ordine e la sicurezza pubblici (cfr. art. 67 cpv. 2 let. a LStr), ma anche maggiore alla nozione di "pericolo di una certa gravità", necessaria per pronunciare un divieto d'entrata per un cittadino di uno stato ALC. Operando un raffronto con la nozione di "pericolo di una certa gravità" dell'art. 5 allegato 1 ALC (cfr. per una casistica sentenze del TF 2C_923/2012 del 26 gennaio 2013 consid. 4.3.2 e 2C_238/2012 del 30 luglio 2012 consid. 3.1), il termine di "pericolo grave" dell'art. 67 cpv. 3 LStr presuppone l'esistenza di un "pericolo qualificato". Questo grado di gravità, la cui applicazione resta l'eccezione (FF 2009 8043, pag. 8058), deve essere esaminata in concreto, sulla base degli atti di causa (cfr. MARC SPESCHA, *Migrationsrecht-Kommentar*, 3 ed., ad art. 67 LEtr, n. 5 pag. 196; ANDREA BINDER OSER, *Bundesgesetz über die Ausländer/innen*, ad art. 67 LEtr, n. 24 pag. 689). Essa può infatti fondarsi sulla natura del bene giuridico in pericolo (ad esempio: minaccia grave alla vita, l'integrità della persona, l'integrità sessuale o la salute pubblica), sulla natura dell'infrazione commessa, segnatamente compresa in una criminalità particolarmente grave con dimensione transfrontaliera (cfr. art. 83 par. 1 Trattato del funzionamento dell'UE nella versione consolidata di Lisbona [C 2010/C 83/01], che menziona gli atti di terrorismo, la tratta di esseri umani, il traffico di droga e la criminalità organizzata), oppure sul numero delle infrazioni commesse (recidiva), considerando al contempo una crescente gravità delle infrazioni o l'assenza di una prognosi favorevole (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_318/2012 del 22 febbraio 2013 consid. 6).

7.4 La durata del divieto d'entrata originario pronunciato nei confronti di A._____ era illimitata: occorre dunque esaminare in concreto se egli costituisce ancora un "*grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici*" ai sensi dell'art. 67 cpv. 3 ultima frase LStr (cfr. supra 7.3 e giurisprudenza ivi citata). Dagli atti di causa emerge come, dopo la decisione di divieto d'entrata, in data 23 dicembre 2005 A._____ sia stato condannato in Italia a 2 anni e 8 mesi di reclusione per il reato continuato di cessione il-

lecita di sostanze stupefacenti, poco importa se in parte non espunti a seguito dell'indulto (pena condonata: 1 anno, 10 mesi e 11 giorni). Tenuto conto della gravità e della pericolosità delle infrazioni commesse dal ricorrente nella vicina Penisola posteriormente alla condanna subita in Svizzera per gli stessi reati, in particolare dei beni giuridici estremamente sensibili toccati, segnatamente la salute pubblica, i presupposti per una restrizione al principio della libera circolazione sono ancora adempiuti. Pur riconoscendo i notevoli progressi compiuti dall'interessato, il Tribunale ritiene, alla luce della gravità dei reati commessi per un notevole lasso di tempo (tra il 2003 ed il marzo 2005), che al momento la sua situazione personale non si è stabilizzata in modo tale da consentire l'annullamento del provvedimento in oggetto. Alla luce di quanto esposto, il pericolo rappresentato da A._____ può essere designato quale grave minaccia, vale a dire un pericolo particolarmente serio proprio a giustificare che il diritto dell'interessato a circolare liberamente sul territorio svizzero sia soppresso per una durata superiore ai 5 anni. Tuttavia, tenuto conto dell'insieme delle circostanze, in particolare del principio della libera circolazione delle persone, del tempo trascorso dalle ultime infrazioni commesse, della situazione familiare dell'interessato e dopo una ponderazione degli interessi pubblici e privati in gioco, si giustifica una limitazione del divieto d'entrata in Svizzera al 23 ottobre 2016, così come proposto dall'autorità di prime cure.

8.

Nel corso della procedura, A._____ ha inoltre affermato che il divieto d'entrata pronunciato nei suoi confronti lo priverebbe della possibilità di mantenere dei legami regolari con le tre sorelle e i cugini residenti in Svizzera, prevalendosi quindi, almeno implicitamente, del diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art. 8 CEDU.

8.1 Questa disposizione tutela la vita privata e familiare delle persone. Essa non garantisce tuttavia il diritto ad entrare in un determinato Stato (cfr. in questo senso segnatamente DTF 126 II 377 consid. 2b/cc; 125 II 633 consid. 3; ALAIN WURZBURGER, *La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers*, Rivista di diritto amministrativo e di diritto tributario, RDAT 1 1997 pag. 282). Affinché uno straniero possa prevalersi di tale disposizione, deve intrattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera. Questo diritto non ha però valenza assoluta; ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU un'ingerenza delle autorità rimane possibile (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 e 2.). Protetti dalla suddetta disposizione sono in particolare i rapporti tra i coniugi, nonché

quelli tra i genitori e i figli minorenni che vivono in comunione. Eccezionalmente sono presi in considerazione anche i rapporti tra i genitori e i figli maggiorenni se vi è un particolare rapporto di dipendenza tra loro (DTF 129 II 11 consid. 2).

8.2 Nella fattispecie, le relazioni tra il ricorrente e le sue sorelle e cugini non rientrano manifestamente tra quelle protette dall'art. 8 CEDU, il quale non trova quindi applicazione. La situazione personale dell'interessato non gli impedisce inoltre di intrattenere dei rapporti con i suoi parenti residenti in Svizzera tramite la visita degli stessi in Italia o con la richiesta di sospensioni del divieto in atto nei suoi confronti.

9.

Ne discende che l'UFM con decisione del 27 maggio 2013 non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA).

Per questi motivi il ricorso va respinto. Ne consegue che la durata del divieto d'entrata è limitata al 23 ottobre 2016.

10.

Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1-3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]).

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto. La durata del divieto d'entrata in Svizzera è limitata al 23 ottobre 2016.

2.

Le spese processuali di fr. 1'000.- sono poste a carico del ricorrente e sono computate con l'anticipo dello stesso importo versato il 27 agosto 2013.

3.

Comunicazione a:

- ricorrente (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. ..., incarto di ritorno)
- Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione

La presidente del collegio:

Il cancelliere:

Elena Avenati-Carpani

Graziano Mordasini

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: